

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to M.llo Alessandro Marchese

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 APR. 2015;

E' stata dichiarata immediatamente esegibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 20 APR. 2015, in data 20 APR. 2015, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale,

20 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale,

20 APR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITÀ'


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 APR. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale,



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 001436

del 20 APR. 2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 24 del Reg.

Data: 03/04/2015

OGGETTO: Adesione all'iniziativa "Class Action" promossa da ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), contro l'obbligo di gestione associata dei Piccoli Comuni. Provvedimenti. -

L'anno Due mila quindici (2015), il giorno Tre (03), del mese di Aprile, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
M.llo Alessandro Marchese	X		Assenti i Signori: Sig. Tullio Andresano
Sig. Tullio Andresano		X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -

Dalla Residenza Comunale, 03/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Sig. Ascanio Marino
[Amministrativa]

Dalla Residenza Comunale, 03/04/2015

La Giunta Comunale

Premesso che:

- il Decreto Legge n° 78 del 2010 e s.m.i., sancisce all'art. 14 l'obbligo dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, per i Comuni al di sotto della soglia demografica di 5000 abitanti (3000 per gli appartenuti o appartenenti a Comunità Montane);
- la norma prevede, al comma 31-quater, in caso di inadempienza, la diffida prefettizia e l'esercizio di potere sostitutivo ex art. 8, Legge n° 131 del 2003;
- in data 12 gennaio 2015, a ridosso della scadenza dei termini, più volte prorogata, il Ministero degli Interni ha emanato apposita Circolare rivolta ai Prefetti della Repubblica con l'invito a provvedere nei confronti degli Enti inadempienti;

Considerato che:

- la circolare rappresenta un **vulnus** insostenibile per gli Enti interessati, anche in presenza di ulteriore proroga. Infatti la norma, nonostante le continue proroghe e modifiche, è semplicemente inapplicabile, in quanto cozza contro il principio di autonomia degli Enti, ed il principio di ragionevolezza della legge, alla base del nostro diritto costituzionale;
- ciononostante tutte le forze politiche, di maggioranza ed opposizione, ivi compresa la maggiore associazione dei Comuni italiani, hanno tenacemente sostenuto la norma vanificando le proteste e le iniziative attivate dai Piccoli Comuni per l'affermazione dei propri diritti e del contrasto politico ad una norma sbagliata;
- in data 09 maggio 2014, nel corso dell'Assemblea ASMEL, sono state analizzate ed approfondite, alla presenza del Prof. Giuseppe Abbamonte, decano degli avvocati amministrativisti, le opportunità che il nostro sistema giuridico riconosce ai Comuni per la salvaguardia dei propri diritti ed attribuzioni, ed è emersa la scelta di adire il Giudice amministrativo per l'accertamento e l'impugnativa degli atti amministrativi emanandi in attuazione della norma, con richiesta "incidentale" di adire la Corte Costituzionale;
- l'Assemblea ha impegnato l'Associazione nell'assunzione degli oneri economici ed organizzativi legati alle conseguenti procedure legali;

Evidenziato che:

- lo studio legale del Prof. Sandulli si è dichiarato disponibile ad affiancare i Comuni soci interessati nelle modalità e nelle forme deliberate attraverso la sottoscrizione di apposita nota ASMEL, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- a seguito della Circolare del 12 gennaio, l'Associazione ha inviato una nota, agli atti di questi uffici, a tutti i Prefetti d'Italia evidenziando il rischio di nominare migliaia di Commissari Prefettizi destinati a non portare a termine l'incarico, e le principali motivazioni per cui la legge è inapplicabile;
- in data 19 gennaio, con successiva nota, ASMEL ha invitato il Ministro degli Interni ad annullare la Circolare del 12 gennaio, prot. n° 000323, agli atti di questi uffici;

Preso atto che:

- ciò non è avvenuto e, pertanto, la circolare suddetta rappresenta l'atto amministrativo da portare avanti al Giudice per richiederne l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, il relativo annullamento e il ricorso al Giudice delle leggi perché si pronunci sull'costituzionalità della norma, in quanto contrasta con i principi di autonomia degli Enti e di ragionevolezza delle leggi;



Napoli, 17 febbraio 2015

Al Prof. Avv. Aldo Sandulli

Oggetto: Esercizio associato delle funzioni fondamentali ex art. 14, d.l. n. 78 del 2010.

Iniziative a tutela dei Comuni

Con la presente Le formuliamo incarico in merito alle iniziative processuali relative alla problematica in oggetto.

Come da Lei prospettato, possono ipotizzarsi due percorsi procedurali per sottoporre alla Corte la questione di costituzionalità dell'art. 14, d.l. n. 78 del 2010:

- un giudizio di annullamento avverso la recente circolare ministeriale (scadenza 13 marzo) ed eventuali successivi atti di diffida prefettizia o di esercizio potere sostitutivo;
- un giudizio per l'accertamento negativo degli obblighi in oggetto (in giurisdizione esclusiva Tar, ex art. 133, co. 1, lett. a, n. 2, c.p.a.: "formazione, conclusione ed esecuzione [...] degli accordi fra pubbliche amministrazioni").

Le due azioni (di annullamento e di accertamento), come da Lei ipotizzato, possono essere proposte congiuntamente.

Resta inteso che tutti i costi dell'incarico professionale al Suo Studio per le opportune azioni in sede giurisdizionale saranno concordati con ASMEL, che si dichiara finora disponibile ad assumersi anche quelli relativi ai mandati ricevuti dai Comuni Soci come sancito in sede assembleare.

In allegato, bozza di procura per i mandati degli associati, con la precisazione che i compensi in capo ai procuratori indicati o ad eventuali sostituti saranno tutti sostenuti da ASMEL e non potranno in nessun caso essere addebitati ai Comuni sottoscrittori.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Dr. Francesco Pinto

Per accettazione

Alfonso Scattolon
Bruno Rizzo
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

NZK
SEDE SOCIALE
Via Verdi, 2
21013 GALLARATE (VA)
posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA
Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
PEC: asmel@asmepec.it

SEDE OPERATIVA
Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
tel. 0817879717-fax 081787992

Napoli, 19 gennaio 2015

*Ai Sig.rri Sindaci ASMELE
p.c. Ai Signori Prefetti della Repubblica
Loro Indirizzi*

OGGETTO: Scatta l'intervento dei Prefetti sull'associazionismo coatto

Il Governo ha deciso di non concedere ulteriori proroghe al termine di scadenza, fissato al 1 Gennaio 2015, dalla norma che impone l'esercizio **obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali** dei piccoli Comuni.

Il Ministero degli Interni ha emanato la Circolare n. 323 del 12 Gennaio u.s. per sollecitare i Prefetti all'esercizio dei poteri sostitutivi loro conferiti dalla legge 135/2012, art.19, comma 31 quater (in alleg1). Senza rendersi conto che la norma sinora, malgrado continue modifiche e proroghe, non ha trovato attuazione semplicemente perché **concepita e scritta male** da chi ha dimostrato di non conoscere nulla della realtà comunale. Inoltre, essa si pone in contrasto con il **principio di autonomia** dei Comuni e con il **principio di ragionevolezza**, posti da sempre alla base del nostro **diritto costituzionale** (v. alleg.2). Ancora, la norma **non produce risparmi, ma maggiori costi** come dimostrano i seguenti dati, fonte ISTAT Report bilanci consuntivi 2012 delle amministrazioni comunali:

COMUNI	SPESE in mln	€/ab.
Fino a 5000 abitanti	8.776	852
Da 5.001 a 10.000	5.816	692
Da 10.001 a 20.000	6.852	714
Da 20.001 a 60.000	10.190	767
Totale fino a 60.000	31.634	760
Oltre 60.000	22.550	1.256
TOTALE	54.303	910

dai quali si evince che il funzionamento dei Comuni è costato nel 2012 circa 54 miliardi di euro, con una spesa per abitante pari a 910 euro, e che quella dei Comuni che si vorrebbe accorpate è inferiore alla media nazionale del 6,4%. Viceversa, nei Comuni più grandi la spesa pro capite supera del 38% quella nazionale ed addirittura del 65% quella dei Comuni sotto i 60.000 abitanti. In sostanza, se si riuscisse ad allineare i costi dei comuni maggiori a quella dei Comuni più piccoli, si risparmierebbero 14,4 miliardi (65% di 22.550 milioni). Se, invece, fosse possibile imporre ai Comuni sotto i 5.000 abitanti di allinearsi alla media nazionale, si determinerebbero maggiori costi pari a 562 milioni (6,4% di 8.776 milioni). Né si può obiettare che a fronte di costi minori, essi eroghino minori servizi. I piccoli comuni risultano virtuosi perché, malgrado le ridotte risorse, sono caratterizzati da uno stretto "controllo sociale" atto, ad esempio, ad evitare le vicende dei vigili capitolini di fine anno ed a

raggiungere risultati nella raccolta differenziata impensabili nelle grandi città. Inoltre, sono caratterizzati da una genuina rete di volontariato che assicura interventi nel sociale, nella protezione civile ed in tanti servizi alla cittadinanza. Ad essa va aggiunto il contributo di quegli autentici volontari che sono gli amministratori comunali che in forma praticamente gratuita prestano la propria opera, assumendosi anche responsabilità che, nei comuni più grandi, sono in capo ai dirigenti comunali.

In base alle nostre previsioni, i Prefetti rischiano, pertanto, di nominare **diverse migliaia di Commissari**, destinati a tornare a casa a mani vuote. Per evitare inutile spreco di risorse pubbliche, riteniamo doveroso inviare il presente documento anche a tutti i Prefetti della Repubblica nello spirito di **leale collaborazione** che dovrebbe improntare sempre i rapporti tra pubbliche amministrazioni. ASMELE, in perfetta sintonia con ANPCI, unica Associazione rimasta a difendere strenuamente gli interessi dei piccoli Comuni, ha da sempre sostenuto che la norma è inapplicabile ed incostituzionale. Nel corso dell'Assemblea del 9 maggio scorso ha deliberato di assumersi l'onere finanziario e legale per assistere i Comuni interessati al ricorso "incidentale" da proporre davanti alla Corte Costituzionale. Resta inteso che il supporto gratuito ASMELE è assicurato non solo ai Soci di primo livello, ma anche a quelli di secondo livello iscritti ad ANPCI. L'alleanza tra le due Associazioni è fondata, oltre che sulla condivisione convinta degli stessi principi, anche su una chiara distinzione di compiti. ANPCI è fortemente impegnata nella rappresentanza e difesa degli interessi dei piccoli Comuni in ogni sede istituzionale, mentre ASMELE è sorta per perseguire i principi dell'**Associazionismo di servizio** rivolto ai Comuni medi e piccoli, in egual misura coinvolti da incessanti innovazioni normative, organizzative e tecnologiche. Associazionismo declinato nel rispetto dell'autonomia e della sussidiarietà e basato su un coinvolgimento dei Soci attraverso un modello cooperativo, mai invasivo o prescrittivo. Si tratta di un modello che ha trovato da sempre ampia applicazione nei servizi telematici e, recentemente, in quelli di e-procurement producendo semplificazione e risparmi nei Comuni associati.

ASMELE ha programmato una grande manifestazione a Napoli nell'ultima decade di febbraio per promuovere una **class action** delle autonomie locali contro la nefasta norma sull'accorpamento coatto dei piccoli Comuni. Saranno presenti anche i rappresentanti nazionali di ANPCI, mentre non possiamo far altro che rivolgere un retorico invito alle altre Associazioni nella ferma convinzione che **uniti si vince**. Sappiamo bene, però, che esse sono ormai tutte appiattite sulle posizioni di ANCI, a sua volta appiattita sulle esigenze dei grandi Comuni. Non c'è incontro con il Governo nel quale non appaiano delle grandi realtà metropolitane quasi a marcar stretto i vertici ANCI.

Il 4 settembre scorso, fonte ANSA, apprendiamo che: *Partirà all'inizio del prossimo anno, a livello nazionale, una campagna per creare unioni o fusioni di Comuni italiani per creare realtà più grandi nell'ambito della riforma che porterà alle città metropolitane. Lo ha annunciato il sindaco di Torino e presidente dell'Anci, Piero Fassino, intervenendo questa sera alla Festa Democratica Metropolitana di Torino del Pd torinese. "Questa è la strada che dovremmo seguire - ha aggiunto - anche se sarà complicato e ci vorranno strumenti idonei. Per le prossime elezioni*

SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)
Mail:posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA

Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992

SEDE SOCIALE

Via Verdi, 2
21013 GALLARATE (VA)
Mail:posta@asmel.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA


Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992

nazionali del 2019, a mio avviso, sarebbe giusto scendere dagli 8.000 Comuni italiani a 2.500 azzerando i Comuni con meno di 15.000 abitanti. Verrà cambiato l'assetto del Paese".

Immediato lo sconcerto dichiarato da ANPCI e da ASME. Qualcuno deve aver spiegato a Fassino che, nei sistemi democratici, non si usa che un Presidente di una Associazione propugni l'azzeramento dei propri associati e per tutta risposta, il comunicato, è stato cancellato dal sito anci.it. Peccato che difficilmente potrà essere cancellato dal sito dell'Ansa, da quello di Google e dalla memoria delle migliaia di Sindaci da azzerare. Sappiamo bene che la nostra appare come **una battaglia di retroguardia** atteso che **tutti** i partiti di maggioranza e di opposizione, ivi compreso il movimento 5 stelle e financo l'ANCI, la pensano diversamente. Sappiamo pure che chi vive la realtà dei piccoli Comuni sa che siamo nel giusto.

Cordiali saluti e buon lavoro.

IL PRESIDENTE



➤ in data **12 Marzo scorso**, i Comuni soci di **ASME** (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), hanno presentato innanzi al **TAR CAMPANIA – NAPOLI**, ricorso per l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28, Decreto Legge n° 78 del **2010**, nonché per l'annullamento o la disapplicazione della **Circolare 12 gennaio 2015**, prot. n° **000323**, del **Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali**, avente ad oggetto "**Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni**", nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non noto o non ancora adottato, ivi compresi eventuali atti di diffida **Prefettizia** ai sensi dell'art. 14, comma 31-quater, Decreto Legge n° 78 del **2010** o di esercizio di potere sostitutivo ex art. 8, Legge n° **131 del 2003**;

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai sensi ex art. 49 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai convenuti;

Delibera

- la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

1)- esprimere piena condivisione delle ragioni evidenziate da **ASME** (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), e promosse dai Comuni soci ricorrenti innanzi al **TAR CAMPANIA – Napoli**, conferendo incarico allo studio **Sandulli** per l'accertamento negativo degli obblighi relativi all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, comma 28, Decreto Legge n° 78 del **2010**, per l'annullamento o la disapplicazione della Circolare del **12 gennaio 2015**, prot. n° **000323**, del **Ministero dell'Interno**, per sostenere l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 14, comma 28, Decreto Legge n° 78 del **2010**, al fine della rimessione alla **Corte Costituzionale** della questione da parte del giudice "a quo", senza nessun onere economico a carico dell'Ente, essendo tutti i costi per spese giudiziarie eventualmente insorgenti sostenuti dall'Associazione **ASME**, come sopra specificato;

2)- dare atto che la presente deliberazione **non comporta costi a carico dell'Ente**, essendo essi tutti **sostenuti dall'Associazione ASME**, giusta nota agli atti di questi uffici;

3)- trasmettere copia della presente alla Sede **ASME** di **Napoli**, Centro Direzionale, Isola G/1 – 80143 Napoli;

4)- trasmettere la presente ai sig.ri Capigruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL);

5)- dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -